



C.P.I.A. 1 NOVARA REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il regolamento del CPIA 1 NOVARA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonché a quelle parti dello *Statuto degli studenti e delle studentesse* (DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilità) che hanno rilevanza nel CPIA, ovvero nel caso di presenza di minori.

È coerente e funzionale al Piano dell'offerta Formativa adottato dal CPIA.

Il CPIA Novarese applica nella propria realtà scolastica il seguente regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 6, lettera A del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 e adottato dal Commissario Straordinario con delibera N. 5 del 23/09/2019 e ratificato integralmente dal consiglio di Istituto A.S. 2023/24.

Il Regolamento è vincolante per tutte le componenti (docenti, personale non docente, allievi,

genitori o tutori o facente funzioni) ed ha validità sino a che non si provveda con nuova deliberazione.

Il presente Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto delle funzioni e delle competenze specifiche di ognuno, per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto stesso.

Il CPIA Novarese espleta le sue funzioni istituzionali su diverse sedi del territorio di competenza, specificate nel POF.

PARTE I - NORME GENERALI

Art.1 - Destinatari

La comunità scolastica è composta dagli studenti iscritti al centro, maggiorenni e minorenni dai 16 anni, dai docenti, dal personale ATA, dal dirigente scolastico, dai genitori degli alunni minorenni o di chi ne fa le veci, da coloro che a vario titolo sono interlocutori del CPIA.

Art. 2 - Libertà di espressione

Ogni componente della comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni se correttamente manifestate e purché non lesive dell'altrui personalità, e di esigere rispetto da parte di tutti gli altri componenti.

Art. 3 - Sicurezza

Gli allievi e tutti i destinatari del regolamento sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza: legge 81/2008; essi devono conoscere il piano di evacuazione dell'istituto

predisposto per il caso di calamità naturali, incendi, ecc. e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza.

Art. 4 - Assicurazione

Tutti gli iscritti sono provvisti di copertura assicurativa per le attività didattiche inserite

nel POF.

La quota assicurativa deve essere corrisposta all'atto dell'iscrizione e ha validità per l'intero anno scolastico.

Art. 5 . Beni incostuditi

È richiesto a ciascuno di non lasciare denaro e qualsiasi altro oggetto personale incostudito. Le biciclette possono essere parcheggiate all'interno del cortile accuratamente chiuse. La scuola non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.

Art. 6 – Uso di cellulari e apparecchiature elettroniche

Nei locali didattici è vietato l'uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature elettroniche (tablet, lettori mp3-4, ecc.) se non espressamente autorizzati dal docente per specifiche attività didattiche. Gli studenti adulti che si trovassero nella necessità di essere reperibili telefonicamente lo motiveranno al docente, avranno cura di tenere il cellulare in modalità silenziosa e - all'occorrenza – risponderanno alla chiamata all'esterno dell'aula evitando di arrecare disturbo alle attività didattiche.

È assolutamente vietato pubblicare fotografie, video, e registrazioni audio senza il consenso degli interessati (dei genitori per i minori). La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale.

Le lezioni possono essere registrate e fotografate previo consenso del docente interessato.

Art. 7 – Divieto di fumo

Per la tutela della salute è assolutamente vietato fumare nelle aule scolastiche e negli spazi frequentati dagli allievi durante tutte le attività didattiche. È vietato fumare anche negli spazi all'aperto di pertinenza scolastica. Sarà compito del Dirigente Scolastico, che incaricherà un congruo numero di responsabili tali da garantire la sorveglianza in ogni sede didattica, far rispettare il divieto all'interno dell'istituzione scolastica.

Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche.

PARTE II - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 8 – Documenti di corresponsabilità

Il CPIA e gli iscritti, al termine della fase di accoglienza e come formalizzato dalla Commissione per il Patto Formativo, sottoscrivono il Patto Formativo individuale nel quale viene esplicitato il percorso formativo. In caso di minori il Patto deve essere sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne abbia le veci. In caso di minori, inoltre, viene sottoscritto anche il Patto di Corresponsabilità fra CPIA, minore e genitori/responsabili del minore stesso.

Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finale nei corsi volti al conseguimento del titolo finale di scuola secondaria di primo grado.

Art. 9 – Frequenza

Affinché un corso sia valido è necessaria la frequenza del 70% dell'orario personalizzato. Sono possibili deroghe alla frequenza minima da parte del Consiglio di classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti per gravi e documentate esigenze.

Art. 10 – Assenze

Tutti gli studenti sono tenuti a osservare la frequenza pattuita in sede di colloquio di accoglienza, e a comunicare ogni esigenza di variazione e/o rimodulazione di questa, in caso di assenze prolungate o esigenze familiari e lavorative.

Per gli studenti maggiorenni, eventuali ritardi e sporadiche assenze andranno giustificate

verbalmente. In caso di necessità motivata da documentate esigenze famigliari o lavorative, la frequenza può essere rimodulata con un colloquio registrato sul dossier personale.

L'assenza ininterrotta dello studente maggiorenne che superi i due mesi senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato comporta l'avvio di procedura di ritiro d'ufficio.

Art. 11 – Disposizioni specifiche per i minori

a) Gli studenti minori sono tenuti alla frequenza e al rispetto degli orari dei corsi. Qualsiasi variazione occasionale dell'orario (entrata ritardata, uscita anticipata, assenza parziale o totale dell'orario giornaliero) deve essere immediatamente giustificata tramite firma dell'adulto responsabile del minore nell'apposito libretto. La giustificazione è valida se sottoscritta da chi ha depositato la firma al momento del ritiro del libretto.

b) Le giustificazioni vanno presentate all'inizio delle lezioni.

c) Nel caso in cui lo studente non giustifichi l'assenza potrà essere ammesso con riserva dal Dirigente Scolastico e dovrà produrre la giustificazione nel giorno immediatamente consecutivo. Se ciò non accade, dovrà essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci nel giorno successivo

d) L'autorizzazione ad uscire dall'aula durante l'ora di lezione è data dal docente a non più di

uno studente per volta e solo per esigenze improrogabili.

e) i minori possono uscire anticipatamente rispetto all'orario delle lezioni solo se prelevati dal genitore o da chi ne fa le veci;

f) qualora per motivi organizzativi interni sia anticipato o posticipato l'orario di ingresso, per gli alunni minori ne viene dato avviso sul RE con largo anticipo e comunicato per iscritto sul diario/quaderno/ libretto giustificazione, che dovrà essere sottoscritto per presa visione dal genitore o da chi ne fa le veci.

PARTE III - DIRITTI DELLO STUDENTE

Art. 12

La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 13

Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno anche attraverso l'orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali.

Art. 14

Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore.

Art. 15

Lo studente ha diritto ad un'informazione chiara e completa sull'organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile come esplicitato nel Patto Formativo.

PARTE IV - DOVERI DELLO STUDENTE

PARTE V - NORME DISCIPLINARI

Art. 21 - Mancanze disciplinari e sanzioni

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d'istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.

La sanzione disciplinare si configura come "estrema ratio" all'interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento.

I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni stabilite nella seguente tabella sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica, o in "lavori socialmente utili" stabiliti dall'organo che procede alla deliberazione della sanzione.

INFRAZIONI	SANZIONI DISCIPLINARI/ANNORAZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza irregolare	Comunicazione alla famiglia o a chi ne fa le veci, con annotazione sul registro di classe <i>(non disciplinare e non espulsiva)</i>	Docente coordinatore
Impegno irregolare Episodi di infrazione al presente regolamento (si veda anche doveri dello studente)	Ammonizione verbale. Comunicazione scritta con firma di presa visione - se minore alla famiglia o chi ne fa le veci - con eventuale annotazione sul registro di	Docente coordinatore

Uso improprio del telefono cellulare	classe o successiva verbalizzazione in riunioni collegiali (non disciplinare e non espulsiva)	
Episodi di infrazione al presente regolamento, già sanzionati con annotazione sul registro o grave mancanza di rispetto, comportamento aggressivo, offesa, derisione anche se con l'utilizzo della lingua madre utilizzata deliberatamente per non far comprendere il destinatario dell'offesa, verso docenti, personale scolastico e compagni.	Convocazione e colloquio - se minore rivolta ai genitori o chi ne fa le veci - con annotazione sul registro di classe e sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni. commutabile in attività a favore della comunità scolastica o socialmente utili. (disciplinare ed espulsiva)	Docente coordinatore
Ulteriore recidiva, o infrazione di tale gravità da compromettere il regolare svolgimento delle lezioni Es. atti contrari al pubblico decoro; diffusione immagini senza consenso; violenza fisica o atti pericolosi per l'incolumità fisica	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. commutabile in attività a favore della comunità scolastica o socialmente utili. Denuncia alle autorità di PS qualora costituisca reato	Consiglio di classe completo di tutte le componenti e Dirigente Scolastico
Danni alle strutture ed al patrimonio della scuola	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. commutabile in attività a favore della comunità scolastica oppure risarcimento pecuniario del danno con versamento del corrispettivo sul conto	Consiglio di classe completo di tutte le componenti e Dirigente Scolastico

	corrente della scuola. Segnalazione all'autorità di PS	
Fumo in spazi non autorizzati	Multa	Addetto alla vigilanza

PARTE VI - ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Art. 22 – Organo di Garanzia

È istituito l'Organo Interno di Garanzia, composto, fino alla costituzione del Consiglio d'istituto, dal Commissario, dal Dirigente scolastico e da un docente.

Art 23 – Impugnazioni avverso sanzioni

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei genitori (per i minori), entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione all'Organo di garanzia.

Art. 24.

Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Istituto, anche sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti.

Art. 25 Disposizioni finali dall'avvenuta comunicazione all'Organo di garanzia.

Per tutto ciò che non è previsto dal regolamento si farà riferimento alla legislazione vigente.

Approvato Dal Commissario Straordinario Con Delibera N. 5 Del 23/09/2019 e ratificato integralmente dal Consiglio di Istituto A.S 23/24.

Il presente regolamento continua a permanere in vigore fino a nuova stesura o modifica.